



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 56

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19:40 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
Bevilacqua Alberto	Consigliere	Presente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gallucci Felice	Consigliere	Presente
Sebastianutti Matteo	Consigliere	Assente
Ceparo Gaia	Consigliere	Presente
Pressacco Enrico	Consigliere	Presente
Picco Alberto	Consigliere	Assente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Corrado Barbara	Consigliere	Presente
Picco Ivano	Consigliere	Presente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale Pagnucco Tania.

Si dà atto della presenza dell'Assessore esterno Da Pozzo Maurizia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 28/11/2005 veniva approvato il "Regolamento comunale per la gestione di nettezza urbana" del comune di Flaibano;

Premesso altresì che presso il territorio del Comune di Flaibano è stato istituito un servizio integrato di raccolta di rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs 152/2006 e succ. mod. e int.:

Considerato che AUSIR, con deliberazione l'Assemblea Regionale d'Ambito n° 37 del 26.09.2019, ha, tra l'altro, affidato integralmente il servizio di igiene ambientale del Comune di Flaibano ad A&T 2000 S.p.A. fino al 1° gennaio 2035;

Preso atto che, come conseguenza dell'affidamento di AUSIR, A&T 2000 S.p.A. rimane il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che sono intervenute sostanziali modifiche alla normativa che regola la raccolta dei rifiuti urbani e i rapporti con le utenze fruitrici del servizio;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2016 e ss.mm.ii. attualmente in vigore, quale Testo Unico Ambientale;

Considerato che il decreto legislativo 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani, intervenendo in particolare sugli articoli 183 "Definizioni", 198 "Competenze dei comuni" e 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del decreto legislativo 152/06;

Considerato che l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge 41/2021 ha integrato la disciplina originariamente stabilita dal citato art. 238, comma 10 del D.Lgs 152/2006;

Preso atto delle nuove disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di trasparenza e qualità di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che il *Regolamento Comunale per i servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani* è costituito da una prima "Parte Generale" ed una seconda parte denominata "Norme Tecniche di Attuazione";

Constatato che a seguito delle sopracitate modifiche è sopravvenuta la necessità di recepimento degli aggiornamenti normativi attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento di gestione rifiuti urbani, sia per la parte generale che per le norme tecniche di attuazione, in sostituzione del precedente regolamento comunale vigente in materia;

Preso atto delle bozze di regolamento, elaborato dal Gestore, allegate alla presente;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., ed accertata la competenza a deliberare;
- le altre disposizioni di legge in materia in vigore;

Dato Atto che sono stati acquisiti i necessari pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Il Sindaco spiega che si rende necessario approvare il nuovo Regolamento Comunale sui rifiuti per adeguarlo alle variazioni normative intervenute. Per quanto riguarda i costi invece bisogna attendere le comunicazioni ARERA.

Con votazione resa in forma palese:

Presenti: 10

Totale favorevoli: 10

Totale contrari: 0

Totale astenuti: 0

DELIBERA

- 1) **Di** fare proprie le motivazioni di cui in premessa di stabilire che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di** dare atto che il *Regolamento Comunale per i servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani* è costituito da una prima "Parte generale" e da una seconda parte, denominata "Norme Tecniche di Attuazione";
- 3) **Di** approvare il *Regolamento Comunale per i servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani* nelle sue due parti costituenti, di cui in allegato;
- 4) **Di** stabilire che la validità del sopracitato regolamento avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
5. **Di** individuare l'ufficio tecnico comunale quale riferimento operativo per i rapporti con il Gestore;
6. **Di** incaricare gli uffici preposti di procedere:
 - alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio del Comune;
 - di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento approvato al Gestore A&T 2000 S.p.A. al fine di ottemperare alle disposizioni regolatorie in materia di trasparenza;
 - di pubblicare nella sezione del sito internet istituzionale, nei tempi previsti dalla normativa vigente, il regolamento approvato.
6. **Di** dare atto infine che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato in ogni sua parte il Regolamento approvato con deliberazione n.55 del 28/11/1995.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 63 del 13-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

--

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
Pandolfo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Comunale
Pagnucco Tania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI FLAIBANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

I - PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. _____ dd. _____

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	3
Art. 1 – Assunzione del servizio.....	3
Art. 2 – Oggetto del servizio e definizioni	3
Art. 3 – Gestione del servizio: principi e obiettivi	4
Art. 4 – Comunicazione e trasparenza	4
Art. 5 – Aree territoriali coperte dal servizio.....	5
Art. 6 – Frequenza e orario del servizio	5
Art. 7 – Doveri del personale.....	5
Art. 8 – Tipologia della raccolta.....	5
Art. 9 – Modalità di esecuzione delle pesate	5
Art. 10 – Posizionamento dei contenitori e lavaggi	6
Art. 11 – Autorizzazione all’accesso in aree private.....	6
Art. 12 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata.....	6
Art. 13 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali	6
Art. 14 – Rifiuti abbandonati	7
Art. 15 – Pulizia dei mercati – commercio ambulante	7
Art. 16 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti	7
Art. 17 – Rifiuti prodotti da utenze non domestiche	8
Art. 18 – Controlli e vigilanza	8
Art. 19 – Onerosità del servizio	8
TITOLO II RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA	9
Art. 20 – Ambito di competenza e scelta del Gestore.....	9
Art. 21 – Obblighi di comunicazione	9
Art. 22 – Criteri di compatibilità.....	9
Art. 23 – Esclusioni	10
Art. 24 – Attività agricole	10
Art. 25 – Caratterizzazione dei rifiuti	11
TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA	12
Art. 26 – Sistema di raccolta	12
Art. 27 – Istituzione del servizio di raccolta porta a porta	12
Art. 28 – Centri di raccolta e Servizi sostitutivi.....	12
Art. 29 – Raccolta di beni e rifiuti destinati al riutilizzo.....	13
TITOLO IV COMPOSTAGGIO	14
Art. 30 – Disciplina del compostaggio domestico	14
Art. 31 Compostaggio locale e compostaggio di comunità.....	14
TITOLO V SANZIONI	15
Art. 32 – Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006	15
Art. 33 – Violazioni al Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.....	15
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 34 – Pubblicità del Regolamento e degli atti.....	17
Art. 35 – Entrata in vigore e norme di rinvio.....	17

PREMESSA

Il Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani è composto da una Parte generale e dalle Norme tecniche di attuazione. È approvato in sede di Consiglio comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Al Consiglio comunale competono inoltre le modifiche della Parte generale, mentre le Norme Tecniche di Attuazione sono aggiornate con deliberazione di Giunta comunale. L'eventuale normativa sovra comunale che intervenga nella materia disciplinata dal presente Regolamento trova diretta applicazione.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Assunzione del servizio

Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (successivamente indicato come D.Lgs 152/2006).

Il presente Regolamento, proposto dal Gestore sulla base del modello di gestione rifiuti urbani adottato nel bacino affidato, si integra con la normativa statale di settore (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, rifiuti sanitari e cimiteriali), con la normativa regionale di settore (L.R. 20.10.2017, n. 34), con la pianificazione regionale di settore (D.P.Reg. 31.12.2012 n. 0278/Pres.), con le disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (L.R. 15.4.2016, n. 5), con quanto previsto nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti da ANCI con i consorzi di filiera CONAI e con gli altri consorzi della filiera rifiuti e con le disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il Comune effettua in regime di privativa la gestione:

- dei rifiuti urbani avviati a smaltimento;
- dei rifiuti urbani di provenienza domestica o comunque conferiti al servizio pubblico avviati a recupero;
- dei rifiuti urbani provenienti da aree cimiteriali;
- dei rifiuti giacenti su aree pubbliche;
- dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
- dei rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

Con Deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) n. 37 del 2.10.2019, la titolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidata alla società A&T 2000 S.p.A. (in seguito denominata Gestore) per i territori dei comuni che partecipano alla società fino al 1° gennaio 2035. Detto affidamento è regolato dal Contratto di servizio sottoscritto tra AUSIR e A&T 2000 S.p.A. in data 15.5.2020 (integrato dall'Addendum sottoscritto in data 7.6.2021) e dal relativo disciplinare tecnico sottoscritto tra Comune e Gestore.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservata alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 – Oggetto del servizio e definizioni

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo su queste operazioni, e le attività di comunicazione nei confronti dell'utenza, nonché le attività collegate all'applicazione operativa della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 2 lettera b ter) del D.Lgs. 152/2006 i seguenti rifiuti:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs. 152/2006;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 3 – Gestione del servizio: principi e obiettivi

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di Gestore si intende il soggetto titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al precedente art. 1, ovvero il Comune stesso nel caso di attività residuali di gestione diretta in economia.

Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio o di parte di esso. Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dal Contratto di Servizio e relativo Disciplinary tecnico.

Il Gestore pone in essere l'attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio e promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità basate sul continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza nel riconoscimento dei diritti e dei doveri dell'utente, in conformità con le disposizioni dello Statuto comunale;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute.

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 152/2006 ed alle finalità previste dalla L.R. 34/2017, la gestione dei rifiuti urbani è orientata alla promozione dell'economia circolare attraverso:

- la riduzione dei rifiuti all'origine;
- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Il Gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione;
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- razionalizzare l'uso dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- promuovere il rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore è inoltre tenuto a ottemperare agli obblighi contenuti nel contratto sottoscritto con l'Autorità d'ambito Ausir.

Art. 4 – Comunicazione e trasparenza

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, le eventuali modifiche e ogni altra informazione utile in conformità alle disposizioni del TIR come emanato e aggiornato dall'ARERA.

Art. 5 – Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani, con particolare riferimento a quella domiciliare, è garantita su tutto il territorio comunale.

Nel caso in cui una o più utenze siano dislocate in zone di margine ancorché all'interno dei limiti territoriali e (ipotesi alternative):

- non siano raggiungibili per impossibilità di accesso e/o manovra dai mezzi di raccolta porta a porta, in deroga alle modalità di conferimento indicate nelle Norme tecniche di attuazione, si concorderà il punto di esposizione dei rifiuti più prossimo, stimando la distanza dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, per l'applicazione di eventuali riduzioni indicate nel Regolamento per l'applicazione delle tariffe rifiuti;
- lo svolgimento calendarizzato della raccolta risulti fortemente in contrasto con i principi e gli obiettivi del servizio, su proposta del Gestore sarà possibile istituire apposite dotazioni di contenitori di prossimità e specifico calendario di raccolta;
- risultino più agevolmente raggiungibili da un Comune limitrofo secondo criteri di efficienza ed economicità, è facoltà del Gestore, d'intesa con il Comune e sentito AUSIR, delegare l'erogazione del servizio all'ente confinante, stipulando apposita convenzione.

Art. 6 – Frequenza e orario del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto dei principi e obiettivi previsti dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed eventualmente festivi.

Art. 7 – Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti è riconoscibile dalle apposite tute di lavoro e dal tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale è vietato richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28 novembre 2000 del Ministero per la Funzione pubblica e del Codice Etico del Gestore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Tipologia della raccolta

Il Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori, anche a perdere, per le diverse frazioni di rifiuti urbani, sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di eventuali contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 10.

Il Gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità che razionalizzino la raccolta stessa.

Art. 9 – Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta, i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente altri comuni si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun

Comune servito il quantitativo di competenza, ovvero all'applicazione di metodiche condivise tra il Gestore e i comuni interessati per l'attribuzione dello stesso.

Il Gestore, ove i servizi siano terzialisati, provvede a disciplinare tramite appositi capitolati le modalità operative di raccolta e conferimento dei rifiuti presso l'impianto da parte dei soggetti terzi che effettuano le raccolte.

Art. 10 – Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8, laddove sia previsto e compatibile con le modalità di raccolta adottate, il Gestore, sentito il Comune, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento od ostacolo.

Il Gestore può autorizzare l'utilizzo di contenitori reperiti in proprio purché compatibili con il sistema di raccolta e nel rispetto delle prescrizioni allo scopo fornite.

La pulizia e la custodia dei contenitori assegnati alle utenze sono a carico delle stesse.

Il Gestore, sentito il Comune, determina altresì la frequenza dell'eventuale pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, a cui le stesse dovranno attenersi al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti di tipo igienico-sanitario.

Art. 11 – Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 10, avvenga su suolo privato o su strade private ad uso pubblico, i proprietari o comunque tutte le utenze insistenti sull'area sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

È compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Art. 12 – Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e nelle Norme tecniche di attuazione.

È fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata, intesa come differenziazione dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È vietato conferire tipologie di rifiuto diverse da quelle oggetto di raccolta, così come previsto dal presente Regolamento.

Art. 13 – Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini viene effettuato entro il territorio comunale, sulle strade, piazze e aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, aree mercatali, piste ciclabili, aree pedonali, parcheggi e tratti di strada di competenza secondo modalità e frequenze concordate tra Comune e Gestore, ove sia allo stesso affidato tale servizio.

Art. 14 – Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese e le sanzioni di cui all'art. 32 sono a carico del responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

Qualora si rendesse necessario il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti abbandonati si provvederà all'emanazione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge 28/12/2015, n. 21 e successivi aggiornamenti.

Art. 15 – Pulizia dei mercati – commercio ambulante

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, e potranno conferirli al servizio pubblico osservando le modalità stabilite dal presente Regolamento e relative Norme tecniche di attuazione ovvero eventuali specifiche disposizioni concordate con il Gestore.

Art. 16 – Manifestazioni e spettacoli viaggianti

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, ecc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo al conferimento differenziato dei rifiuti collegati all'evento secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni. In alternativa al servizio pubblico, le utenze non domestiche che organizzano tali eventi possono optare di avvalersi del servizio di operatori privati come indicato al successivo art. 20.

Analoghe disposizioni si applicano a tutti altri operatori presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette (ambulanti, ditte di catering, ecc.).

Ai fini di una corretta gestione del servizio, entro i 15 giorni antecedenti all'evento, il Comune, qualora disponga delle informazioni, trasmette al Gestore l'elenco delle manifestazioni in programmazione. Il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'iniziativa provvede alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio entro 7 giorni dall'inizio della manifestazione.

Tali disposizioni sono applicate anche per gli spettacoli viaggianti.

Per gli eventi di cui al presente articolo, che prevedano la somministrazione di cibi e bevande, è permesso l'utilizzo, fino ad esaurimento delle scorte, come previsto dal D.Lgs 196/2021, di piatti, vaschette, bicchieri e simili in plastica monouso purché conferiti puliti o comunque privi di residui, avvalendosi del servizio di raccolta degli imballaggi in plastica.

Nel caso vengano utilizzate stoviglie di tipo biodegradabile e compostabile, le stesse dovranno essere di tipo conforme alla norma UNI EN 13432 e conferite nella raccolta dell'umido-organico.

Art. 17 – Rifiuti prodotti da utenze non domestiche

In base al D.Lgs 152/2006 i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche possono essere classificati come:

- rifiuti urbani (art. 183 comma 1 b-ter num.2): per la gestione si veda successivo TITOLO II;
- rifiuti speciali (art. 184 comma 3): la gestione di tali rifiuti è a cura e spese dei produttori e dei detentori degli stessi e non rientra nell'ambito di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 18 – Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali (Polizia Locale).

Il Comune, su proposta del Gestore, può nominare uno o più Ispettori ambientali, appositamente formati, i quali possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 19 – Onerosità del servizio

I costi per i servizi di gestione dei rifiuti urbani sono coperti mediante l'applicazione della tassa sui rifiuti istituita in attuazione dell'art. 1 comma 641 della L. 27.12.2013, n. 147.

Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune nel rispetto delle disposizioni emanate dall'autorità d'ambito (AUSIR) e dall'autorità regolatoria (ARERA).

TITOLO II

RIFIUTI URBANI DI PROVENIENZA NON DOMESTICA

Art. 20 – Ambito di competenza e scelta del Gestore

I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonte non domestica simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006 prodotti da attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006 o simili a queste per natura e tipologia di rifiuti prodotti, sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs 152/2006.

A norma dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti urbani di provenienza diversa da quella domestica possono essere conferiti al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di avvio a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. I rifiuti non avviati a recupero, come ad esempio i rifiuti classificati come secco residuo, devono essere gestiti all'interno del servizio pubblico.

In conformità alle disposizioni stabilite dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, per i rifiuti avviati a recupero le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. A tale fine comunicano al Gestore del servizio pubblico entro i termini di Legge la relativa opzione.

Art. 21 – Obblighi di comunicazione

Per le finalità previste dall'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche comunicano al Comune e al Gestore e/o all'autorità competente individuata, entro i termini di Legge (Deliberazione 18/01/2022 di ARERA, n. 15/2022/R/RIF, Art. 3, comma 3.1), i dati relativi alle quantità di rifiuti urbani avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico, per ciascuna tipologia di rifiuto urbano.

Ove necessario per la particolare composizione del rifiuto (es. 150106 – imballaggi in plastica e lattine), il Gestore, o l'autorità competente, ha la facoltà di richiedere la scheda di caratterizzazione del rifiuto o altra documentazione (reperita anche tramite sopralluoghi congiunti o ulteriori analisi), per garantire la corretta gestione dei materiali raccolti.

L'adeguata documentazione e il relativo controllo da parte del Gestore riguardo ai rifiuti gestiti in proprio dalle utenze non domestiche è presupposto essenziale per la corretta gestione tariffaria delle riduzioni, nonché obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 – Criteri di compatibilità

Sono compatibili con i criteri di classificazione dei rifiuti urbani quei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici e presentino caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare, sono oggetto di raccolta i rifiuti urbani aventi le seguenti caratteristiche:

- non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme tecniche di attuazione al presente Regolamento.

I rifiuti classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 200301), compatibilmente con la definizione di rifiuto urbano e considerando quanto indicato all'art. 20 del presente Regolamento, devono avere una

composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno e paglia;
 - tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- c) nastri abrasivi;
- d) residui derivanti dalla pulizia dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.

I rifiuti classificati come rifiuti ingombranti (EER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi;
- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi.

I rifiuti classificati come multimateriale leggero – imballaggi in plastica e lattine (EER 150106) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: contenitori in polietilene fino a litri 5, contenitori in metallo fino a litri 20, ecc.

Art. 23 – Esclusioni

Sono esclusi dal conferimento al servizio pubblico i seguenti rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche:

- a) i beni derivanti da servizi di sgombero di civili abitazioni (con l'esclusione di quelli conferiti in maniera differenziata alla presenza del committente titolare di una utenza ubicata nel territorio comunale);
- b) i rifiuti vegetali (cd. Verde) proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio e/o manutenzione del verde ornamentale privato (con l'esclusione di quelli conferiti alla presenza del committente titolare di una utenza ubicata nel territorio comunale);
- c) i prodotti alimentari scaduti provenienti da strutture di vendita e ristorazione;
- d) rifiuti fortemente maleodoranti;
- e) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 254/2003 e successive modifiche ed integrazioni);
- f) i rifiuti che si formano nei magazzini di materie prime/semilavorati/prodotti finiti funzionalmente collegati all'attività di produzione del settore industriale e artigianale di produzione di beni. Sono invece inclusi nel servizio pubblico poiché considerati urbani, i rifiuti che si formano nelle aree destinate a magazzino (di stoccaggio di qualsiasi tipologia di materia, prodotto o merce), ove tale attività di magazzinaggio sia indicata in visura camerale per la specifica unità locale.

Art. 24 – Attività agricole

Le attività agricole che producono rifiuti simili per natura e tipologia ai rifiuti urbani quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività agrituristiche (ATECO 55.20.50 e 56.10.12);

- attività di somministrazione di cibi e bevande a carattere periodico quali *frasche/private/osmizze*;
- spacci agricoli con vendita diretta al pubblico;
- fattorie didattiche;

aderiscono secondo le norme vigenti al servizio pubblico di raccolta per le tipologie di rifiuti classificati come urbani nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25 – Caratterizzazione dei rifiuti

Il Gestore potrà subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita caratterizzazione da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento. In ogni caso il Gestore si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 26 – Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di FLAIBANO si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più Centri di raccolta comunali o servizi sostitutivi (Centri mobili o Mezzi mobili);
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- raccolte domiciliari a richiesta o a carattere straordinario per particolari categorie di rifiuti.

Art. 27 – Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

È istituito il servizio di raccolta porta a porta per le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone;
- imballaggi in plastica + lattine;
- imballaggi in vetro;
- frazione organica umida;
- rifiuto secco residuo;

Il Gestore mette a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati a ciascun utente sono identificati da apposito codice, secondo quanto previsto nelle Norme tecniche di attuazione.

Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti dal Gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta porta a porta, fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nelle Norme tecniche di attuazione.

Le utenze condominiali e similari possono stipulare apposita Convenzione con il Gestore al fine di gestire in forma comune una o più raccolte differenziate, qualora tutte le singole utenze domestiche facenti parte del condominio si siano accordate in tal senso. In caso di presenza di utenze non domestiche, le stesse potranno aderire alla convenzione condominiale con produzione analoga alle domestiche e aventi attività elencate nell'allegato L-Quinquies del D. Lgs 152/2006 e produttrici di rifiuti urbani di cui all'Allegato L-Quater del medesimo decreto, che abbiano optato per il servizio pubblico di raccolta di A&T 2000 S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti urbani.

Le caratteristiche dei rifiuti, quelle dei contenitori, le frequenze di raccolta e le altre modalità di esecuzione del servizio sono definite nelle Norme tecniche di attuazione.

Art. 28 – Centri di raccolta e Servizi sostitutivi

I Centri di raccolta comunali sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani conferiti direttamente dagli utenti del servizio ovvero dal Gestore, realizzate e gestite in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel Centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche nonché dagli altri soggetti autorizzati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti (RAEE) dalle utenze domestiche.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come indicati all'art. 2 del presente Regolamento; lo stesso potrà registrare, anche mediante sistemi informatici, i dati relativi ai servizi erogati.

L'accesso al Centro di raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza.

Presso il Centro di raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile o altro sistema idoneo.

Il Centro di raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

È ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata porta a porta nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso il Centro di raccolta. Il conferimento delle frazioni organico umido (CER 200108) e secco residuo (CER 200301) da parte delle utenze è consentito solo per motivate necessità ed esclusivamente previa autorizzazione del Gestore.

Nelle more dell'attivazione del Centro di Raccolta comunale, è istituito un servizio sostitutivo di raccolta delle principali categorie di rifiuto urbano non oggetto di servizio di raccolta porta a porta, nel quale si prevede il conferimento dei rifiuti presso un punto di raccolta attrezzato con un centro mobile o mezzo mobile autorizzato al trasporto di rifiuti e il successivo conferimento dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destinazione.

Il Gestore, d'intesa con Il Comune, individua il/i sito/i idoneo/i alla sosta del mezzo adibito alla raccolta, definendo un calendario delle raccolte e provvedendo alla pubblicazione dello stesso nei modi previsti dalla trasparenza.

Il servizio di raccolta sostitutivo dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le operazioni di conferimento e movimentazione devono avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi forma di dispersione in aria, acqua e suolo e senza causare l'insorgenza di odori;
- il luogo del conferimento dovrà risultare pavimentato al fine di evitare qualsiasi contatto, anche accidentale con il suolo sottostante;
- al momento del conferimento, i rifiuti non pericolosi devono essere trasferiti all'interno di cassoni scarrabili adibiti al trasporto senza alcun deposito al suolo;
- i rifiuti pericolosi o liquidi devono essere suddivisi per tipologia e raggruppati all'interno di contenitori idonei per la raccolta ed il trasporto nel rispetto delle relative norme tecniche e se del caso delle norme che disciplinano la gestione delle sostanze pericolose e qualora il sito individuato non risulti dotato di copertura, le operazioni di raccolta vanno sospese in caso di precipitazioni meteoriche onde impedire ogni possibile contatto tra i rifiuti e l'acqua piovana;
- i rifiuti non compatibili con i servizi attivi nella specifica giornata di raccolta vanno respinti.

Art. 29 – Raccolta di beni e rifiuti destinati al riutilizzo

Ai sensi dell'art. 181 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il Comune, previa valutazione tecnica ed organizzativa del Gestore, può istituire:

- apposite aree adibite al deposito di beni riutilizzabili;
- apposite aree adibite all'esposizione temporanea di beni destinati allo scambio tra privati;
- apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo da conferire ad impianti regolarmente autorizzati.

Alla corretta selezione e destinazione dei beni e dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo provvede il Gestore del servizio avvalendosi prioritariamente della collaborazione di realtà operanti nel proprio ambito territoriale che svolgano funzioni di carattere sociale e culturale.

Le modalità operative sono precisate tramite apposito Regolamento comunale.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO

Art. 30 – Disciplina del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nelle Norme tecniche di attuazione.

Le utenze che, in virtù della pratica del compostaggio domestico risultano assoggettate alla relativa riduzione prevista dal Regolamento sulla TARI, non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.

Il Comune, anche in collaborazione con il Gestore, effettua controlli per verificare la corretta conduzione dell'attività di compostaggio.

Art. 31 Compostaggio locale e compostaggio di comunità

Ai sensi dell'art. 183 qq bis del D.Lgs 152/2006, il Gestore anche su impulso del Comune può promuovere attività diverse attività di compostaggio, quali:

- compostaggio locale, ai sensi dell'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs 152/2006.
- compostaggio di comunità, ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266.

TITOLO V SANZIONI

Art. 32 – Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006

Il D.Lgs 152/2006 dispone le seguenti violazioni riguardanti gli abbandoni:

- Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- Chiunque viola il divieto di cui all'art. 232-ter (abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (ad. es. mozziconi di sigaretta) di cui all'art. 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 152/2006 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Art. 33 – Violazioni al Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani

Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. n. 689/81.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- a) conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di raccolta comunale e/o mezzo mobile, da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e non ingombranti – da € 150,00 a € 930,00 se pericolosi o ingombranti;
- b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nelle Norme tecniche di attuazione (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, ecc.), da € 25,00 a € 155,00;
- c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro di raccolta e/o mezzo mobile, così come indicato nelle Norme tecniche di attuazione, (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, ecc.), da € 25,00 a € 155,00;
- d) mancato rispetto dell'obbligo di differenziazione dei rifiuti stabilito dal precedente art. 12, da € 25,00 a € 155,00;
- e) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 50,00 a € 310,00;
- f) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e da € 150,00 a € 930,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- g) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani generati da operazioni di carico e scarico, da € 50,00 a € 310,00;
- h) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 50,00 a € 310,00;
- i) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pratica del compostaggio domestico da € 25,00 a € 155,00;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 150,00 a € 930,00;
- k) mancata pulizia da rifiuti urbani o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 50,00 a € 310,00;

- l) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 50,00 a € 310,00 (se non in contrasto con il Regolamento di pulizia urbana);
- m) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici da € 50,00 a € 310,00;
- n) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati da € 100,00 a € 300,00;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

I valori minimo e massimo sono raddoppiati nel caso in cui venga accertata la recidiva. Si ha recidiva quando, nel corso dell'ultimo anno, lo stesso soggetto ha commesso due o più violazioni al presente Regolamento.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, si riserva di adottare misure preventive di segnalazione di anomalie nelle modalità di conferimento anche mediante apposizione di avvisi di non conformità o relazioni di sopralluogo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, su quello del Gestore, nonché nelle altre forme previste dallo Statuto comunale e dalle disposizioni inerenti la pubblicità e la trasparenza emanate dall'ARERA.

Art. 35 – Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore il _____.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi nazionali e/o regionali in materia e le disposizioni emanate dalle autorità di settore ARERA e AUSIR.

Il presente Regolamento annulla e abroga le disposizioni del Regolamento di polizia urbana riguardanti esclusivamente la disciplina della raccolta dei rifiuti urbani ove contrastanti. Inoltre, abroga ogni altra disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.

= = = = =

COMUNE DI FLAIBANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

II - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato in prima revisione dal Consiglio comunale con delibera n. _____ dd. _____

Aggiornato con delibera della Giunta comunale n. _____ dd. _____

Sommario

TITOLO I SERVIZI	3
Art. 1 – Assunzione del servizio.....	3
TITOLO II RACCOLTA PORTA A PORTA.....	4
Art. 2 – Raccolte porta a porta	4
Art. 3 – Servizio di raccolta porta a porta ordinario	4
3.1 Tipologie di Rifiuti oggetto di raccolta	4
3.2 Contenitori in dotazione e deroghe all’utilizzo	4
3.3 Modalità di conferimento	4
3.4 Lavaggio e custodia dei contenitori.....	5
Art. 4 – Raccolta porta a porta – servizi supplementari.....	5
Art. 5 – Raccolte domiciliari straordinarie.....	6
Art. 6 – Servizi aggiuntivi rivolti alle utenze non domestiche	6
TITOLO III CENTRI DI RACCOLTA.....	7
Art. 7 – Caratteristiche del Centro di raccolta.....	7
Art. 8 – Personale di custodia	7
Art. 9 – Conferimento e registrazione accessi.....	7
Art. 10 – Obblighi e divieti.....	8
Art. 11 – Servizi di raccolta attivi presso i Centri di Raccolta CONTROLLARE.....	8
Art. 12 – Centri di Raccolta in esercizio.....	11
Art. 13 – Altre modalità di gestione dei rifiuti.....	11
Art. 14 – Raccolta di beni destinati al riutilizzo majano	11
TITOLO IV GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	12
Art. 15 – Spazzamento stradale	12
Art. 16 – Cestini stradali	12
Art. 17 – Rifiuti abbandonati	12
Art. 18 – Rifiuti dei mercati	13
Art. 19 – Rifiuti cimiteriali	13
Art. 20 – Rifiuti da strutture ed attività sanitarie e similari.....	14
TITOLO V COMPOSTAGGIO	15
Art. 21 – Definizione.....	15
Art. 22 – Metodologie di compostaggio.....	15
Art. 23 – Rifiuti compostabili.....	15
Art. 24 – Modalità di compostaggio.....	15
TITOLO VI ULTERIORI SERVIZI AGLI UTENTI.....	17
Art. 25 – Punti di contatto con gli utenti.....	17
Art. 26 – Carta della qualità dei servizi.....	17
TITOLO VII CONTROLLO E VIGILANZA.....	18
Art. 27 – Attività di controllo.....	18
Art. 28 – Addetti preposti all’attività	18
TITOLO VIII ALLEGATI – SCHEDE RIFIUTI.....	19

TITOLO I SERVIZI

Art. 1 – Assunzione del servizio

Presso il Comune di FLAIBANO sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani:

a) Rifiuti differenziati destinati a recupero:

- imballaggi in vetro;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- lattine e barattolame;
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- frazione organica verde;
- rifiuti organico umidi;
- rifiuti legnosi;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- oli e grassi vegetali esausti;
- olio motore esausto;
- batterie ed accumulatori al piombo;
- rifiuto da spazzamento stradale.

b) Rifiuti differenziati destinati a smaltimento:

- rifiuti ingombranti;
- pile esauste;
- farmaci scaduti;
- pitture e vernici di scarto;
- imballaggi contaminati da sostanze pericolose;
- bombolette spray;

c) Rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento:

- rifiuto secco residuo (inclusi i rifiuti depositati nei cestini stradali);

TITOLO II RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 2 – Raccolte porta a porta

Il sistema di raccolta porta a porta consiste in un servizio di raccolta dei rifiuti a domicilio con modalità, orari e giorni prestabiliti. Il servizio si articola nelle seguenti modalità:

- servizio di raccolta porta a porta ordinario;
- servizio di raccolta porta a porta - servizi supplementari;
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 3 – Servizio di raccolta porta a porta ordinario

Il servizio porta a porta di tipo ordinario viene erogato secondo la pianificazione e le modalità indicate dal Gestore, e secondo i criteri di seguito riportati.

3.1 Tipologie di Rifiuti oggetto di raccolta

I rifiuti devono essere conferiti in maniera differenziata e privi di impurità rispettando le indicazioni del Gestore sulla corretta separazione dei vari materiali.

Le tabelle allegate (TITOLO VIII ALLEGATI - SCHEDE RIFIUTI) al presente Regolamento riportano un elenco non esaustivo delle tipologie di rifiuti conferibili per singola tipologia di raccolta.

3.2 Contenitori in dotazione e deroghe all'utilizzo

Come indicato all'art. 27 delle Norme Generali del presente Regolamento, per ciascuna utenza sono messi a disposizione idonei contenitori per la raccolta delle varie tipologie di rifiuto. Per un approfondimento sulla tipologia dei contenitori a disposizione e sul loro utilizzo si rimanda alle tabelle allegate (TITOLO VIII ALLEGATI - SCHEDE RIFIUTI).

I contenitori sono assegnati alle utenze non domestiche sulla base di apposita richiesta scritta, previa verifica della congruità della richiesta da parte del Gestore.

La quantità di sacchetti resi disponibili annualmente per ciascuna tipologia di utenza è stabilita annualmente dal Gestore del servizio d'intesa con il Comune, all'interno della delibera di approvazione delle aliquote TARI.

I contenitori dotati di codice identificativo sono i seguenti:

- Bidoncini e altri contenitori riutilizzabili destinati alla raccolta di carta, vetro e umido (per le utenze non domestiche anche i contenitori tipo cassonetto per il secco residuo);
- Sacchetti a perdere destinati alla raccolta di imballaggi in plastica+lattine.

In conformità alle disposizioni normative vigenti il Gestore potrà dotare i sacchi a perdere destinati alla raccolta del secco residuo di idoneo dispositivo di identificazione.

In linea generale vige l'obbligo di utilizzo dei contenitori messi a disposizione delle singole utenze, con la possibilità di utilizzare altri contenitori, qualora la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione, secondo le indicazioni del Gestore. Il peso del singolo collo non dovrà superare i 15 kg. Eventuali altri contenitori dovranno risultare idonei al prelievo manuale nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e non dovranno eccedere la volumetria e il peso massimo del contenitore in dotazione alle utenze domestiche.

Ciascuna utenza si deve adoperare per evitare la dispersione del materiale dovuta dagli agenti atmosferici o per opera di animali.

3.3 Modalità di conferimento

I contenitori devono essere posizionati a cura dell'utente, e nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta, in area pubblica lungo i marciapiedi o sul margine delle strade in prossimità della propria abitazione,

condominio o unità produttiva/commerciale. Gli stessi devono essere collocati in modo tale da evitare uno spostamento dovuto a fenomeni atmosferici. In presenza di vento forte i contenitori (sacchi, bidoncini, etc.) potranno essere esposti solo previa adozione da parte dell'utente di modalità tali da evitarne lo spostamento e/o il ribaltamento, al fine di evitare possibili pericoli per la circolazione stradale.

Nei casi di condizioni meteorologiche eccezionali (vento molto forte, ghiaccio, etc.) che comportino livelli di rischio non mitigabili per gli addetti alla raccolta e/o per l'utenza, il servizio potrà essere sospeso. In tale evenienza e in caso di altre situazioni che rendano non attuabile la raccolta per cause di forza maggiore (scioperi, interruzioni di viabilità, indisponibilità degli impianti, ecc.) sarà data comunicazione tramite i canali informativi del Gestore e del Comune (tra cui il sito internet) e, ove possibile, attraverso altri strumenti di comunicazione (avvisi pubblici, SMS alert, applicazioni per smartphone, etc.).

A raccolta avvenuta i contenitori non a perdere devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della proprietà, il prima possibile e comunque entro la giornata di raccolta.

I rifiuti conferiti in difformità alle presenti disposizioni regolamentari non saranno raccolti e verrà apposto un avviso recante il motivo e i riferimenti del Gestore.

3.4 Lavaggio e custodia dei contenitori

I contenitori sono assegnati in comodato d'uso agli utenti e devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori sono a carico degli utenti assegnatari. La pulizia va effettuata con cura utilizzando detergenti e disinfettanti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utente stesso e degli addetti alla raccolta, senza danneggiare il contenitore e le codifiche assegnate.

La custodia dei contenitori assegnati ricade nella responsabilità dell'utente che è tenuto a conservarli con diligenza ai sensi dell'art. 1804 del Codice civile, anche al fine di prevenire eventuali danni cagionati dagli stessi, nonché a segnalare al gestore eventuali malfunzionamenti o danneggiamenti che possano influire sul regolare svolgimento del servizio. In caso di danneggiamento o furto l'utente può richiederne la riparazione o la sostituzione secondo le modalità pubblicizzate tramite i canali del Gestore.

In caso di cessazione dell'utenza i contenitori dovranno essere resi puliti al Gestore ovvero affidati al soggetto subentrante dandone comunicazione al Gestore.

3.5 Orari, frequenze e giornate di raccolta

Il servizio di raccolta porta a porta presso il Comune di FLAIBANO si effettua nelle giornate e con gli orari e le frequenze indicate nelle tabelle allegate al presente Regolamento (TITOLO VIII ALLEGATI - SCHEDE RIFIUTI).

Limitatamente alle utenze non domestiche, se il giorno che precede la raccolta non è lavorativo si fa riferimento all'ultimo giorno lavorativo utile.

Il calendario di raccolta, compresi gli eventuali recuperi di giornate festive, è definito e predisposto dal Gestore e fornito a tutti gli utenti prima della scadenza del calendario precedente, nonché consultabile e scaricabile disponibile tramite i canali informativi messi a disposizione dal Gestore.

Art. 4 – Raccolta porta a porta – servizi supplementari

I servizi di raccolta porta a porta supplementari sono attivati, previa verifica tecnico/economica da parte del Gestore, su richiesta dell'utente.

I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (contenitori assegnati, orari, giornate e frequenze definitive) sono definiti dal Gestore.

Art. 5 – Raccolte domiciliari straordinarie

I servizi di raccolta domiciliari straordinari sono attivati, previa verifica tecnico/economica da parte del Gestore. Tali prestazioni potranno essere soggette all'applicazione di specifiche tariffe di servizio a carico del richiedente, secondo il prezzario disposto in sede di approvazione delle mappe tariffarie

I servizi previsti e le relative modalità di raccolta sono definiti dal Gestore d'intesa con il Comune sulla base del seguente schema descrittivo:

Rifiuti oggetto di servizi domiciliari straordinari	Descrizione del servizio	Tempistiche
Servizio di ausilio al conferimento per rifiuti di grandi dimensioni per le seguenti tipologie: - RIFIUTI INGOMBRANTI - LEGNO - METALLI - RAEE (per elenco rifiuti si veda successivo elenco art. 11)	Servizio di trasferimento di rifiuti di grandi dimensioni dall'abitazione dell'utente al centro di raccolta (o altro sito individuato dal Gestore) a cura di un soggetto autorizzato incaricato dal Gestore. Il posizionamento dei rifiuti va effettuato di norma su suolo pubblico in prossimità della propria abitazione, dalle 17.00 della sera prima sino alle ore 6.00 del giorno di raccolta indicato. Nel caso di impossibilità di posizionamento su suolo pubblico, i rifiuti vanno collocati all'interno della proprietà, nei pressi del cancello d'entrata garantendo libero accesso agli addetti alla raccolta. Il quantitativo massimo conferibile è di 5 pezzi, per un totale massimo di 1 mc, per ciascun ritiro.	Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione e la capacità dei mezzi

Art. 6 – Servizi aggiuntivi rivolti alle utenze non domestiche

Su richiesta dell'utenza non domestica e previa valutazione tecnica, il Gestore potrà fornire servizi aggiuntivi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Prelievi straordinari/eccezionali di rifiuti urbani;
- Messa a disposizione in via continuativa od occasionale di contenitori di grande capacità o con caratteristiche particolari;
- Frequenze supplementari di raccolta di rifiuti urbani rispetto a quelle stabilite;
- Lavaggio contenitori.

A titolo di esempio di seguito sono indicati i servizi straordinari o continuativi di raccolta di rifiuti urbani attivabili:

- Imballaggi in carta e cartone (EER 150101), per grandi produzioni di cartoni da imballaggio;
- Imballaggi in plastica (EER 150102) per film estensibile/termoretraibile;
- Verde da potatura (EER 200201);
- Ingombranti (EER 200307);
- Legno (EER 200138);

con modalità di conferimento attraverso l'uso di contenitori di tipo navetta e/o container e di richiesta di asporto dei rifiuti a chiamata da parte dell'utenza non domestica.

Eventuali altre modalità sono concordate dall'utenza direttamente con il Gestore.

Tali prestazioni potranno essere soggette all'applicazione di specifiche tariffe di servizio a carico del richiedente, secondo il prezzario disposto in sede di approvazione delle mappe tariffarie.

TITOLO III

CENTRI DI RACCOLTA O SERVIZI SOSTITUTIVI

Art. 7 – Caratteristiche del Centro di raccolta

Il Centro di raccolta, la cui realizzazione è approvata dal Comune, è strutturato in maniera tale da garantire idonee condizioni di sicurezza in fase di conferimento e di prelievo dei rifiuti. In particolare, esso deve:

- essere recintato lungo il suo perimetro;
- essere accessibile al pubblico solo in presenza di personale di custodia ed in orari prestabiliti;
- consentire il conferimento, negli opportuni spazi o contenitori, di materiali divisi per frazioni omogenee;
- evitare rischi per l'ambiente e la salute.

Le caratteristiche e le modalità di gestione del Centro di raccolta sono disciplinate dal D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni e regolate dall'apposita approvazione comunale.

La gestione del Centro di raccolta da parte di un soggetto diverso dal Comune è subordinata all'iscrizione all'Albo gestori ambientali nell'apposita categoria e classe.

Art. 8 – Personale di custodia

Al personale incaricato della custodia del Centro di raccolta spettano i seguenti compiti:

- garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli negli orari stabiliti;
- controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti mediante controllo di un documento di identità, tessera identificativa o altro documento idoneo, anche tramite sistemi informatici;
- registrare i conferimenti, ove possibile, effettuati da ciascuna utenza nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa di settore, dall'approvazione comunale e dall'eventuale manuale di gestione nonché in funzione del regolamento Tari;
- provvedere, ove previsto, alla distribuzione delle attrezzature per la raccolta (sacchetti e contenitori);
- accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti presso il Centro di raccolta;
- indirizzare l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento, se necessario;
- provvedere alla pulizia della struttura ed allo sfalcio dell'erba;
- invitare gli utenti non titolati a conferire e gli utenti che intendono conferire materiali non conformi ad allontanarsi dal Centro di raccolta segnalando immediatamente alla polizia comunale e al Gestore eventuali comportamenti scorretti da parte dell'utenza;
- mantenere pulita e decorosa ciascuna struttura in uso;
- provvedere, nei casi previsti, allo sgombero della neve;
- provvedere alla tenuta di registri di carico/scarico rifiuti qualora previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Conferimento e registrazione accessi

Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e/o nel rispetto delle indicazioni insindacabili fornite dal personale di custodia.

Il personale incaricato provvede alla registrazione degli accessi e, su disposizioni del Gestore, alla registrazione delle tipologie di rifiuto conferito dalle utenze. Sono fatte salve le registrazioni obbligatorie previste dal D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche.

Presso il Centro di Raccolta è attivo un sistema di registrazione automatica degli accessi degli utenti. È fatto obbligo agli utenti di esibire, al momento dell'ingresso al centro, la Tessera sanitaria/carta regionale dei servizi (utenze domestiche) o l'apposita tessera magnetica messa a disposizione dal Gestore (utenze non domestiche) nonché a dichiarare le tipologie di rifiuto conferito e le relative quantità.

Al personale di custodia potranno essere affidati servizi ausiliari quali la distribuzione di materiale

informativo, la distribuzione di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e di contenitori per la raccolta degli oli esausti di tipo domestico, etc.

Art. 10 – Obblighi e divieti

Presso il Centro di raccolta e/o mezzo mobile non possono essere conferiti rifiuti urbani diversi da quelli riportati nell'elenco di cui all'art. 11.

L'utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti all'interno del Centro di Raccolta:

- non deve sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area del Centro di raccolta oltre al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti;
- non deve introdursi all'interno dei contenitori-adibiti alla raccolta dei rifiuti e/o salire sui cumuli di rifiuti stoccati nelle platee;
- non deve effettuare nessuna operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il Centro di raccolta, nonché il disassemblaggio di ingombranti, RAEE, infissi, ecc.;
- non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, a operazioni ultimate, deve provvedere ad una adeguata pulizia dell'area interessata;
- deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a sé o ad altre persone e cose presenti nel Centro di raccolta;

Ferme restando le disposizioni di legge, in caso di abbandono di rifiuti nell'area esterna al Centro di raccolta, gli addetti alla custodia provvedono a segnalare l'accaduto al Gestore e a fornire ogni informazione utile all'identificazione del responsabile dell'abbandono. Nel caso non sia possibile identificare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, il personale di custodia, su autorizzazione del Gestore, provvede alla rimozione del materiale abbandonato ed al corretto conferimento dello stesso.

Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico di rifiuti verso gli impianti di trattamento/smaltimento, effettuate dalle ditte autorizzate, devono di norma svolgersi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico della piazzola ed essere sorvegliate dal personale di custodia.

Art. 11 – Servizi di raccolta attivi presso i Centri di Raccolta o Servizi sostitutivi

I rifiuti conferibili e le utenze autorizzate al conferimento presso i Centri di Raccolta o Mezzo Mobile sostitutivo sono riportati in modo schematico e a titolo di esempio, nelle tabelle sottostanti:

RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 200307)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi
Sedie, materassi, poltrone, mobili, tende parasole, attrezzi ginnici, giochi da giardino, teli da copertura, lampadari, moquette e linoleum, ecc.	Elettrodomestici, rifiuti recuperabili, rifiuti contaminati da sostanze pericolose, rifiuti putrescibili, rifiuto misto di piccole dimensioni.
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> Il quantitativo mensile massimo conferibile per moquette e linoleum è di 2 metri cubi.	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche e Utenze non domestiche	

ROTTAMI METALLICI (EER 200140)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi
Tubi, reti, utensili, lamiere, grondaie, termosifoni, pentole, fusti, stendibiancheria, biciclette, ecc.	Autoveicoli, motocicli e loro parti; imballaggi contaminati da sostanze pericolose; piombo; bombole del gas; estintori, cartucce di gas in pressione.
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> /	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche e Utenze non domestiche	

FRAZIONE VERDE (EER 200201)

Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Erba e sfalci; fogliame; potature e ramaglie; piante e fiori.	Rifiuto organico umido; terra e sassi; materiale con presenza di filo di ferro; manufatti in legno; tronchi e ceppaie.
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> Il materiale va conferito sfuso, eventuali sacchi di plastica vanno rimossi a cura dell'utente. È ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell'abitazione o dell'edificio sede dell'attività. I tronchi di palma sono raccolti ed avviati a recupero separatamente dalla restante frazione verde. Il diametro massimo dei rami non deve superare i dieci centimetri. Su disposizioni del Gestore potrà essere attivata, anche a titolo sperimentale, la raccolta separata della frazione erbacea e della frazione legnosa (ramaglie e potature).	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche e Utenze non domestiche con esclusione delle utenze aventi per oggetto attività di giardinaggio e/o manutenzione del verde (art. 23 comma b del Regolamento "I - Parte Generale").	

RAEE Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici

Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Frigoriferi e congelatori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, computer, monitor e televisori, cellulari, Pannelli fotovoltaici Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica di cui al D.Lgs. 49/2014.	Apparecchiature di tipo professionale (cd. RAEE professionali) quali banchi frigo, lavastoviglie e lavatrici di comunità, fotoriproduttori professionali, ecc.; pannelli solari.
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> Le apparecchiature vanno suddivise sulla base dei 5 raggruppamenti stabiliti dalla normativa di settore: R1 - APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO DI TEMPERATURA CON FLUIDI (EER 200123); R2 - ALTRI GRANDI BIANCHI (EER 200136); R3 - TV E MONITOR (EER 200135); R4 - IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO (EER 200126); R4 SEZIONE A – PANNELLI FOTOVOLTAICI R5 SORGENTI LUMINOSE (EER 200121). Ai sensi dell'Accordo di Programma ANCI/CdC RAEE 2015-2019 è ammesso il conferimento presso il Centro di raccolta comunale dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte di distributori, installatori e gestori dei centri assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.M. 8 marzo 2010, n.65	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche e Utenze non domestiche (Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 49/2014 è ammesso il conferimento di RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati da nuclei domestici. I limiti quantitativi previsti dei conferimenti dovranno rispettare le seguenti quantità massime: R1: 2 pezzi/anno; R2: 2 pezzi/anno; R3: 3 pezzi/anno; R4: 5 pezzi/anno; R5: 10 pezzi/anno).	

RIFIUTI LEGNOSI (EER 200138)

Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi
Legno naturale, impregnato, trattato, verniciato: mobili e altri manufatti in legno e vimini, mobili e pannelli in legno truciolato, compensato, impiallacciato, tamburato, ecc., imballaggi in legno (bancali, cassette della frutta, ecc.), tavole e travi, porte e infissi in legno privi di lastre di vetro,	Legno impregnato con creosoto, traversine ferroviarie, pali telefonici

tronchi e ceppaie	
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> In caso di conferimento di infissi, eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento in centro di raccolta.	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche e Utenze non domestiche	

OLI E GRASSI VEGETALI (EER 200125)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Oli e grassi vegetali esausti per uso alimentare (olio di oliva, di semi, oli e grassi di frittura e cottura, grassi vegetali e animali, ecc), di esclusiva provenienza domestica e allo stato liquido.	Oli minerali, solventi, emulsioni, grassi allo stato solido, ecc.
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> Il Gestore potrebbe provvedere a mettere a disposizione degli utenti appositi contenitori per la raccolta degli oli esausti in base alle scorte disponibili.	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

PITTURE E VERNICI DI SCARTO (EER 200127)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Rifiuti contenenti pitture e vernici di scarto e relativi imballaggi primari.	Altri rifiuti non facenti parte di questa tipologia
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> /	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO (EER 200133)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.	Accumulatori al piombo di trattori e altri mezzi meccanici professionali
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> /	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

OLIO MOTORE (EER 200126)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Olio motore esausto derivante dalla manutenzione dei veicoli e attrezzi a motore ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.	Olio idraulico, altri oli minerali diversi dall'olio motore, olio di raffreddamento
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> È ammesso un quantitativo massimo di 10 litri all'anno per ciascun utente.	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

IMBALLAGGI DI SOSTANZE PERICOLOSE (EER 150110)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Taniche, barattoli, sacchetti e altri contenitori contaminati da sostanze pericolose, di esclusiva provenienza domestica	Contenitori non del tutto vuoti
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u>	

I contenitori vanno conferiti privi di evidenti residui.
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche

BOMBOLETTE SPRAY (EER 150111)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Contenitori sotto pressione per prodotti di uso domestico quali insetticidi, disinfettanti, solventi, smalti, lubrificanti, ecc.	Estintori, bombole di gas combustibili, bombole di ossigeno, bombole di elio.
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> /	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

Art. 12 – Centro di raccolta in esercizio

Nelle more di attivazione di un centro di raccolta, presso il Comune di FLAIBANO è operativo il MEZZO MOBILE istituito presso:

via delle Alpi – San Odorico
magazzino comunale – Flaibano

Date, orari e tipologie di rifiuti conferibili sono reperibili sul sito www.aet2000.it

Art. 13 – Altre modalità di gestione dei rifiuti

La raccolta di farmaci scaduti e delle pile scariche di provenienza domestica avviene attraverso appositi contenitori posizionati lungo le strade o ubicati presso le utenze correlate (farmacie, ambulatori, negozi, rivendite, ecc.).

PILE SCARICHE (EER 200133)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Pile e batterie (alcaline, al litio, nichel/cadmio, ecc) esauste di uso comune	Pile e batterie esauste al piombo
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> Il conferimento può avvenire anche mediante l'utilizzo di appositi contenitori eventualmente collocati presso le utenze correlate (negozi di elettronica, ferramenta, rivendite, ecc.) o in altre aree pubbliche.	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

FARMACI SCADUTI (EER 200132)	
Rifiuti ammessi	Rifiuti non ammessi (esempi)
Farmaci per uso umano e uso veterinario scaduti e di esclusiva provenienza domestica.	
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> Il conferimento avviene mediante l'utilizzo di appositi contenitori eventualmente collocati presso le utenze correlate (farmacie, ambulatori, negozi, rivendite, ecc.) o in altre aree pubbliche.	
<u>Utenze autorizzate al conferimento:</u> Utenze domestiche	

Art. 14 – Raccolta di beni destinati al riutilizzo

Alla data di approvazione delle presenti Norme tecniche di attuazione non risultano attive strutture destinate all'intercettazione di beni/rifiuti destinati al riutilizzo.

TITOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 15 – Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento stradale delle vie pubbliche principali viene effettuato, a cura del Gestore, ovvero del Comune (ove erogato in economia dall'Ente), prevalentemente sulla base di un calendario pianificato ed occasionalmente in caso di necessità.

Il Gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade predispone un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati.

Eventuali modifiche sostanziali al Programma, che comportino una variazione della frequenza di passaggio, finalizzate ad ottimizzare i tempi e i costi del servizio, devono essere opportunamente tracciate e approvate dall'Ente territorialmente competente.

È consentito il conferimento dei rifiuti da spazzamento (EER 20 03 03) presso il Centro di raccolta o altro sito individuato dal Gestore esclusivamente in container dedicati provvisti di sistema di chiusura stagna. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti da spazzamento stradale a idoneo impianto di recupero avvengono esclusivamente a cura del Gestore.

Art. 16 – Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, possono essere installati e gestiti a cura del Gestore, ovvero del Comune, dei cestini stradali per i rifiuti di dimensioni ridotte (es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, deiezioni canine, mozziconi di sigaretta, mascherine).

I cestini stradali sono ad esclusivo conferimento dei rifiuti prodotti dai passanti e pertanto se ne vieta l'utilizzo per i rifiuti prodotti dalle utenze.

Il Comune, sentito il Gestore, può istituire o integrare il servizio con l'installazione di appositi contenitori per le deiezioni di animali domestici portati a passeggio (cc.dd. dog toilets dotati di dispenser di sacchetti utilizzabili per la sola necessità del momento) o di cestini adibiti alla raccolta dei mozziconi di sigarette (posacenere).

I cestini vengono svuotati a cura del Gestore, ovvero del Comune, con frequenza idonea ad assicurare il corretto funzionamento del servizio.

La gestione dei rifiuti provenienti dai cestini avviene in conformità alle disposizioni che regolano i rifiuti indifferenziati EER 200301.

Art. 17 – Rifiuti abbandonati

I rifiuti rinvenuti in stato di abbandono di cui all'art. 14 della Parte generale del presente Regolamento per i quali il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione vengono raccolti a cura del Gestore, ovvero del Comune con proprio personale. Qualora gli stessi siano compatibili con i rifiuti urbani, sono conferiti al servizio pubblico di raccolta, assicurandone per quanto possibile l'avvio al recupero.

Negli altri casi il Comune dispone, per il tramite del Gestore, l'avvio a smaltimento/recupero mediante soggetto autorizzato. Il Comune, tenuto conto dei tempi tecnici connessi al prelievo dei rifiuti (caratterizzazioni analitiche, affidamenti, ecc.), qualora si ravvisino rischi per la tutela dell'ambiente e della salute nonché ai fini della tutela del paesaggio e della sicurezza della viabilità, dispone altresì l'eventuale trasferimento dei rifiuti in luogo idoneo al deposito ovvero l'adozione di particolari misure di messa in

sicurezza in sito, per il tempo strettamente necessario a dare corso alle procedure di avvio a smaltimento/recupero.

Per le situazioni di pericolo inerenti al servizio, ai fini della tutela dell'uomo e della salvaguardia dell'ambiente, il Gestore provvede alla messa in sicurezza e al confinamento dell'area entro 4 ore dalla segnalazione (a norma del TQRIF), in attesa della caratterizzazione, eventuale separazione e rimozione.

I rifiuti pericolosi a rischio infettivo costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti rinvenuti in stato di abbandono devono essere raccolti nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, depositati in appositi contenitori ed avviati ad idonei impianti di incenerimento.

Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a separarli per categorie omogenee ed a confezionarli adeguatamente per il successivo trasferimento o trasporto affinché non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.

La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti amianto dovrà avvenire previa bonifica in sito nel rispetto delle vigenti normative tramite soggetto iscritto all'Albo gestori ambientali nell'apposita categoria.

Nel caso di "giornate ecologiche" finalizzate alla pulizia del territorio, organizzate dal Comune o da associazioni di volontariato, scuole, ecc. il Gestore dispone e comunica a Comune e organizzatori, le modalità di raccolta, separazione e conferimento dei rifiuti rinvenuti in stato di abbandono nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

I rifiuti di tipo domestico di piccole dimensioni, raccolti in forma volontaria da privati cittadini lungo strade, sentieri, rive dei corsi d'acqua, ecc. (cd. "ecocamminate"/"plogging"), sono conferiti al servizio pubblico in forma differenziata, all'interno di appositi sacchi a perdere messi a disposizione dal Gestore, su richiesta delle utenze coinvolte e in accordo con il Comune.

Art. 18 – Rifiuti dei mercati

In accordo con il Gestore, la raccolta dei rifiuti generati dall'attività di vendita ambulante può avvenire attraverso il servizio pubblico. In tal caso ciascuna utenza interessata dal servizio dovrà depositare i rifiuti mercatali nei pressi della propria area assegnata opportunamente suddivisi per tipologia sulla base dei servizi di raccolta differenziata attivati.

Al prelievo dei rifiuti provvede il Gestore, ovvero il personale comunale.

Il Comune, in collaborazione con il Gestore, provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati.

I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (orari, raccolte differenziate, modalità di conferimento) sono definiti dal Gestore che potrà attivare, previa valutazione tecnico/economica una o più delle seguenti raccolte differenziate: carta/cartone; imballaggi in plastica + lattine; cassette di legno; rifiuto organico umido.

Art. 19 – Rifiuti cimiteriali

I rifiuti da esumazione ed estumulazione e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. n. 254/2003 e dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Resta facoltà del Comune designare un luogo all'interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall'art. 12 comma 2° del D.P.R. succitato. Il Gestore provvede al trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento debitamente autorizzati.

I rifiuti prodotti presso la struttura cimiteriale e compatibili con le caratteristiche del rifiuto indifferenziato EER 200301 quali fiori secchi, lumini, cellophane, vasi e simili sono conferiti in appositi contenitori mantenuti all'interno della struttura cimiteriale ed esposti, secondo le indicazioni del Gestore, a cura del Comune o del soggetto da questi incaricato in area accessibile ai mezzi di raccolta nel rispetto degli orari e dei calendari fissati per il rifiuto secco residuo.

I rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde cimiteriale sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano i rifiuti urbani biodegradabili EER 200201.

Art. 20 – Rifiuti da strutture ed attività sanitarie e similari

I rifiuti sanitari sono considerati quelli prodotti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L. 833/78.

Sono equiparabili a rifiuti sanitari i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici) che, come rischio, risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

I rifiuti urbani di tipo sanitario di cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, un
- a patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs 152/2006;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni (i pannolini, i pannoloni e gli altri presidi utilizzati da persone sottoposte a radioterapia possono essere conferiti solo dopo 7 giorni dall'utilizzo al fine di permettere il decadimento della radioattività e garantire la salubrità delle operazioni di raccolta e smaltimento), i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;

Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla L. 833/78, e al D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/06. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria, avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione.

Lo smaltimento di rifiuti speciali di tipo sanitario deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003.

TITOLO V COMPOSTAGGIO

Art. 21 – Definizione

Per *compostaggio domestico* si intende una tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione aerobica delle sostanze organiche solide finalizzato all'ottenimento di prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente, quale concime, nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio, a livello hobbistico.

Il processo è condotto dall'utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute.

Art. 22 – Metodologie di compostaggio

Presso il Comune di FLAIBANO è consentito il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:

- a) Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo abbia le seguenti caratteristiche indicative:
 - larghezza massima della base: 2 metri;
 - altezza compresa tra 0,6 metri e 1,5 metri;
 - lunghezza minima a regime: 2 metri;
 - sezione triangolare o trapezoidale.
- b) Compostaggio in compostiera, laddove la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
 - può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
 - deve essere posizionata all'aperto ed a contatto con il suolo nudo;
 - deve disporre di aperture che consentano l'aerazione del materiale;
 - deve essere munita di copertura o coperchio;
 - deve consentire le operazioni di rivoltamento.

È consentito il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani trattati in concimaie autorizzate.

Risulta comunque possibile istituire altre forme di compostaggio (compostaggio locale e compostaggio di comunità), secondo la normativa vigente, le linee guida regionali al riguardo e previa fattibilità tecnico/economica da verificarsi con il Gestore e il Comune.

Art. 23 – Rifiuti compostabili

Sono compostabili le seguenti sostanze:

- rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
- cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
- residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- cenere di legna.

È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di frittura, lettiere non biodegradabili per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi, qualsiasi sostanza non biodegradabile e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Art. 24 – Modalità di compostaggio

Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:

- l'area di compostaggio deve essere localizzata su fondo proprio nel rispetto dell'art. 889 del Codice civile;

- deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
- deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- deve essere assicurato un tasso di umidità idoneo allo sviluppo degli organismi decompositori;
- deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
- il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
- in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione;
- il materiale di risulta deve essere utilizzato in proprio dall'utente.

Il Comune si riserva di eseguire le verifiche necessarie a garantire il rispetto delle presenti disposizioni e la facoltà di disporre la rimozione della struttura di compostaggio per motivi di carattere igienico sanitari e di tutela ambientale. Tali controlli possono essere delegati al Gestore nell'ipotesi in cui il Comune abbia nominato uno o più ispettori ambientali come da successivo art. 27 del presente Regolamento "II – Norme Tecniche di Attuazione".

TITOLO VI ULTERIORI SERVIZI AGLI UTENTI

Art. 25 – Punti di contatto con gli utenti

Il Gestore mette a disposizione, attraverso il proprio sito Internet, tutte le informazioni sulle tipologie e modalità di conferimento dei rifiuti urbani, l'ubicazione e gli orari di apertura del Centro di raccolta ed eventuali servizi sostitutivi (mezzo mobile) e ogni altra informazione utile agli utenti per una corretta gestione dei rifiuti.

A ulteriore supporto degli utenti, il Gestore predispone un numero verde a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso sia da mobile, per richiedere assistenza.

Il Gestore e il Comune adottano inoltre le misure di gestione del servizio dei rifiuti urbani previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 26 – Carta della qualità dei servizi

Il Gestore e il Comune osservano gli standard di qualità dei servizi previsti dalla carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata da AUSIR, in coerenza con la normativa e la regolazione di settore e reperibile presso il sito internet del Gestore.

TITOLO VII CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 27 – Attività di controllo

L'attività di controllo e vigilanza riguarda gli atti rivolti all'attuazione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose, nonché tutte le azioni volte al monitoraggio della raccolta dei rifiuti, come ad esempio:

- la corretta applicazione delle norme del presente regolamento (differenziazione dei rifiuti, effettiva pratica del compostaggio, ecc.);
- il conferimento anomalo di rifiuti;
- la produzione di secco residuo pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa;
- la qualità dei servizi resi in termini di raccolta dei rifiuti e tempistiche di risposta all'utente.

Le attività di controllo e vigilanza possono scaturire da segnalazioni effettuate dalle utenze, dagli uffici comunali, dagli uffici del Gestore oppure da controlli periodici effettuati sul territorio.

L'attività potrà essere svolta anche attraverso l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 28 – Addetti preposti all'attività

L'attività di vigilanza e l'espletamento dei controlli di cui al precedente articolo spetta ai seguenti operatori, anche in riferimento a quanto indicato all'art. 18 della Parte Generale del presente Regolamento:

- addetti facenti parte dei servizi comunali di Polizia Locale;
- Ispettori Ambientali.

Ai fini del presente Regolamento l'ispettore ambientale è una figura che si occupa della vigilanza, del controllo e dell'accertamento delle infrazioni amministrative in violazione del regolamento comunale e delle ordinanze sindacali in materia di gestione dei rifiuti. La figura rientra nelle fattispecie previste dall'art. 55 del Codice di Procedura Penale per quanto riguarda l'attività di notifica della contravvenzione in delega alla polizia giudiziaria e dal D.Lgs. 152/06 per le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale "che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.". L'irrogazione delle relative sanzioni rimane in capo agli organi di Polizia Locale.

L'Ispettore Ambientale può essere identificato tra il personale del Gestore e viene designato dal Sindaco con specifico atto, nel quale vengono fissati i compiti e le modalità di espletamento delle attività di controllo. Successivamente a tale atto l'Ispettore Ambientale diviene a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 357 C.P.

= = = = =

TITOLO VIII
ALLEGATI – SCHEDE RIFIUTI

Eventuali frazioni non riportate nel seguente elenco devono essere valutate dal Gestore, che indica le modalità corrette di conferimento.

1 - CARTA E CARTONE (EER 200101)	
TIPOLOGIA DI RIFIUTI	
AMMESSI (esempi)	NON AMMESSI (esempi)
- Giornali, riviste, libri; - quaderni, block notes, fotocopie; - imballaggi in cartoncino (confezioni di riso, di pasta e di altri alimenti, confezioni di prodotti per l'igiene); - fustini di detersivi; - imballaggi poliaccoppiati tipo "tetrapak" (cartoni per bevande quali latte, succhi di frutta, ecc.); - imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone.	- carta oleata - carta forno - carta termica (scontrini, ecc.); - carta sporca o contaminata; - plastica; - imballaggi in polistirolo; - legno; - carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi per l'edilizia.
<u>Prescrizioni e indicazioni sulla tipologia di rifiuto:</u> Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, ecc.)	
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO	
UTENZE DOMESTICHE	
UTENZE SINGOLE Bidoncino giallo da 50 litri Bidone carrellato giallo da 120 litri (a scelta dell'utente)	UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE: Bidone carrellato giallo da 240 litri Cassonetto da 1.100 litri (a scelta del condominio)
UTENZE NON DOMESTICHE	
PICCOLE PRODUZIONI Bidoncino giallo da 50 litri Bidone carrellato giallo da 120 litri (a scelta dell'utente)	GRANDI PRODUZIONI Bidone carrellato da 240 litri Cassonetto da 1.100 litri (a scelta dell'utente)
<u>Deroghe e indicazioni all'utilizzo dei contenitori:</u> In caso la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità: - sacchi e borse di carta, scatole di cartone, pacchi di carta legati con spago in fibra naturale; - il cartone può essere conferito sfuso ripiegato e appiattito. Non va pressata la carta all'interno dei contenitori. È vietato utilizzare sacchetti di plastica.	
MODALITÀ DI CONFERIMENTO	
I contenitori devono essere collocati nel rispetto della giornata indicata e nei seguenti orari:	
GIORNO DI RACCOLTA	
LUNEDÌ a frequenza quindicinale (a settimane alterne rispetto agli Imballaggi in plastica + lattine)	
UTENZE DOMESTICHE	
A partire dalle ore 20.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	
UTENZE NON DOMESTICHE	
A partire dalle ore 17.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	

2 – IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE (EER 150106)

TIPOLOGIA DI RIFIUTI

AMMESSI (esempi)	NON AMMESSI (esempi)
IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI: • bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi, latte, ecc.; • flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, ecc.; • confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); • contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere (affettati, formaggi, frutta, verdura, ecc.); • buste, sacchetti per alimenti in genere (per pasta, riso, patate, caramelle, surgelati, ecc.); • vaschette porta uova; • vaschette per alimenti e gusci di polistirolo* (per carne e pesce, gelati, ecc.); • contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; • reti per frutta e verdura; • film e pellicole; • barattoli per alimenti in polvere; • contenitori vari per alimenti per animali; • coperchi; • cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari; • piatti e bicchieri di plastica privi di evidenti residui. IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI • flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (capacità massima 20 litri); • barattoli per confezionamento di prodotti (per cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide); • blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, ecc.); • scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (per magliette, camicie, biancheria intima, calze); • sacchi, sacchetti, buste (sacchi per detersivi, per alimenti per animali, ecc.); • film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide; • vasi monouso per vivaismo; • gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso; • reggette per legature pacchi; • grucce appendiabiti IMBALLAGGI METALLICI: • Lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata privi di evidenti residui del contenuto;	• articoli casalinghi come secchi, vaschette, scolapasta, ciotole, complementi d'arredo, ecc.; • giocattoli; • custodie per CD, musicassette, videocassette; • piatti, bicchieri monouso sporchi; • posate di plastica; • tubi e canne per irrigazione; • materiali per edilizia ed impiantistica quali tubi, pozzetti, ecc.; • barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, ecc.; • borse, zainetti, sporte; • posacenere, portamatite; • bidoni e cestini portarifiuti; • cartellette, portadocumenti, ecc.; • componentistica ed accessori auto; • imballaggi con evidenti residui di contenuto (sostanze pericolose, non pericolose o putrescibili); • vasi e sottovasi; • cavi elettrici; • copertoni e camere d'aria; • taniche per combustibili; • sacchi per materiali da costruzione: calce, malte, cementi, colle, ecc.; • qualsiasi manufatto non in plastica; • rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi); • bombolette spray per prodotti chimici; • barattoli di vernice; • prodotti chimici etichettati con simbologia di pericolosità; • lattine per olio motore.

• tappi e coperchi in metallo; • vaschette di alluminio, fogli di alluminio. FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI: • Piatti e bicchieri di plastica monouso purché puliti o comunque privi di evidenti residui.	
<u>Ulteriori prescrizioni e indicazioni:</u> * rifiuti conferibili solo dalle utenze domestiche – i contenitori in PET devono presentare volume massimo di 5 litri; – i contenitori in metallo e altre plastiche devono presentare volume massimo di 20 litri; – i contenitori per i prodotti alimentari devono essere sciacquati al fine di rimuovere eventuali residui e limitare la formazione di odori; – gli imballaggi in polistirolo espanso fortemente maleodoranti provenienti dalle utenze economiche (gusci, barre, chips) devono essere conferiti nel secco residuo. Il confezionamento degli imballaggi è consentito solamente con i sacchi/contenitori forniti dal Gestore o con sacchi trasparenti (evitando possibilmente i colori giallo e rosso).	
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO	
UTENZE DOMESTICHE	
UTENZE SINGOLE Sacchetti azzurri trasparenti messi a disposizione dal Gestore	UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE: Dotazione come da utenze domestiche singole Roll container (a richiesta)
UTENZE NON DOMESTICHE	
PICCOLE PRODUZIONI Sacchetti azzurri trasparenti messi a disposizione dal Gestore.	GRANDI PRODUZIONI Sacchetti azzurri trasparenti Roll container (a richiesta) (eccezionalmente cassonetto da 1.100 litri a discrezione del Gestore)
<u>Deroghe e indicazioni all'utilizzo dei contenitori:</u> In caso la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità: • sacchi di plastica trasparenti (escluso colore giallo e rosso); Le cassette di plastica per ortofrutticoli e altri imballaggi di grandi dimensioni possono essere conferite sfuse.	
MODALITÀ DI CONFERIMENTO	
I contenitori devono essere collocati nel rispetto della giornata indicata e nei seguenti orari:	
GIORNO DI RACCOLTA LUNEDÌ a frequenza quindicinale (a settimane alterne rispetto alla raccolta di carta e cartone)	
UTENZE DOMESTICHE A partire dalle ore 20.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	
UTENZE NON DOMESTICHE A partire dalle ore 17.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	

3 - IMBALLAGGI IN VETRO E VETRO (EER 150107)	
TIPOLOGIA DI RIFIUTI	
AMMESSI (esempi)	NON AMMESSI (esempi)
• Bottiglie, vasetti e altri contenitori in vetro; • Modeste quantità di lastre di vetro rotte in piccole parti conferite con carattere occasionale (indicativamente nella misura massima di 2 Kg per ciascun conferimento).	• oggetti in ceramica (tazzine, piatti, brocche, etc); • lampade di qualsiasi tipo (a incandescenza, a basso consumo, tubi fluorescenti etc); • cristalli e vetro borosilicato temperato; • lastre di vetro e specchi di medie e grandi dimensioni; • bombolette spray; • lattine e barattoli in metallo; • oggetti con evidenti residui del contenuto.
Prescrizioni e indicazioni sulla tipologia di rifiuto: /	
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO	
UTENZE DOMESTICHE	
UTENZE SINGOLE Bidoncino verde da 50 litri Bidone carrellato verde da 120 litri (a scelta dell'utente)	UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE: Bidone carrellato verde da 240 litri
UTENZE NON DOMESTICHE	
PICCOLE PRODUZIONI Bidoncino verde da 35 litri	GRANDI PRODUZIONI Bidone carrellato da 240 litri
<u>Deroghe e indicazioni all'utilizzo dei contenitori:</u> In caso la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità: • secchio o bacinella da porre a fianco del contenitore assegnato (non è ammesso l'uso di scatole in cartone) Il vetro va conferito sfuso nel contenitore; è vietato utilizzare qualsiasi tipo di sacchetto	
MODALITÀ DI CONFERIMENTO	
I contenitori devono essere collocati nel rispetto della giornata indicata e nei seguenti orari:	
GIORNO DI RACCOLTA	
LUNEDÌ a frequenza quindicinale (settimanale per attività di bar, ristorazione e simili)	
UTENZE DOMESTICHE	
A partire dalle ore 20.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	
UTENZE NON DOMESTICHE	
A partire dalle ore 17.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta	

4 – ORGANICO UMIDO (EER 200108)

TIPOLOGIA DI RIFIUTI

AMMESSI (esempi)	NON AMMESSI (esempi)
• Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d'uovo, fondi di caffè; • tovaglioli di carta unti e non colorati; • ceneri di legno spente; • fiori recisi, erba, foglie entro la capienza del contenitore assegnato; • gusci di frutta secca, gusci di molluschi e crostacei, altri rifiuti biodegradabili.	• involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo; • sacchetti di plastica; • qualsiasi sostanza non biodegradabile e compostabile.

Prescrizioni e indicazioni sulla tipologia di rifiuto:

Materiali facilmente disperdibili (cenere spenta, farine, ecc.) devono essere conferiti attraverso i sacchetti biodegradabili e compostabili di cui al precedente paragrafo.

E' ammesso il conferimento di lettiere per animali domestici biodegradabili e compostabili conformi alla norma EN 14995 previo nulla osta del Gestore (D.Lgs152/2006, Art. 182-ter, comma 6a).

Per le utenze non domestiche: i rifiuti generati da mancato freddo e/o le partite di alimenti scaduti non rientrano tra i rifiuti urbani e devono essere gestiti a cura del detentore.

Nel caso in cui il Comune promuova iniziative di compostaggio locale e/o compostaggio di comunità, si rimanda ad apposito elenco dei rifiuti ammessi e non ammessi nelle compostiere elettromeccaniche.

CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE SINGOLE Cestino sotto lavello da 7 litri Sacchetti biodegradabili e compostabili Bidoncino marrone da 25 litri	UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE: Cestino sotto lavello da 7 litri Sacchetti biodegradabili e compostabili Bidone carrellato marrone da 240 litri
---	--

UTENZE NON DOMESTICHE

PICCOLE PRODUZIONI Bidoncino marrone da 25 litri	GRANDI PRODUZIONI Bidone carrellato marrone da 240 litri
--	--

Deroghe e indicazioni all'utilizzo dei contenitori:

In caso la produzione di rifiuto ecceda la capienza dei contenitori in dotazione il conferimento dei rifiuti può avvenire con le seguenti modalità:

- secchio o bacinella da porre a fianco del contenitore assegnato.

È vietato utilizzare sacchetti di plastica. Sono ammessi il conferimento del materiale sfuso e l'uso di sacchetti biodegradabili e compostabili conformi alla norma EN 13432:2002.

Per la raccolta del rifiuto organico umido, deve essere esposto il solo contenitore dedicato: è vietato esporre per la raccolta il cestino sotto lavello e/o il sacchetto biocompostabile.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

I contenitori devono essere collocati nel rispetto della giornata indicata e nei seguenti orari:

GIORNO DI RACCOLTA

MERCOLEDÌ E SABATO a frequenza bisettimanale

UTENZE DOMESTICHE

A partire dalle ore 20.00 della sera precedente fino alle ore 2.00 del giorno di raccolta

UTENZE NON DOMESTICHE

A partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 24.00 della sera che precede il giorno di raccolta

5 – SECCO RESIDUO (EER 200301)	
TIPOLOGIA DI RIFIUTI	
AMMESSI (esempi)	NON AMMESSI (esempi)
• rifiuti indifferenziati non altrimenti recuperabili e non pericolosi di piccole dimensioni • piatti, bicchieri con evidenti residui del contenuto o in carta plastificata; • posate, cannucce e palette monouso di plastica; • pannolini, pannoloni e assorbenti igienici; • mozziconi di sigaretta; • cocci di ceramica; • spazzole, spazzolini da denti, spugne e rasoi; • oggetti e tubi di gomma; • imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto; • cosmetici e tubetti di dentifricio; • lampadine a incandescenza, accendini, penne e altri oggetti di cancelleria; • stracci, collant, scarpe, e tessuti sporchi, ammuffiti ed estremamente usurati; • lettiere di animali domestici non compostabili; • guanti e mascherine; • rifiuti non differenziati di cui all'art. 22 del presente Regolamento - Parte generale.	• rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata; • rifiuti di grandi dimensioni; • rifiuti pericolosi; • rifiuti speciali; • spoglie animali; • residui di macellazione.
<u>Prescrizioni e indicazioni sulla tipologia di rifiuto:</u> Materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un contenitore di plastica, ecc.).	
CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO	
UTENZE DOMESTICHE	
UTENZE SINGOLE Apposito sacco giallo da 35 o 70 litri messo a disposizione dal Gestore.	UTENZE CONDOMINIALI CONVENZIONATE: Dotazione come da utenze domestiche singole
UTENZE NON DOMESTICHE	
PICCOLE PRODUZIONI Apposito sacco rosso da 60 o da 120 litri messo a disposizione dal Gestore.	GRANDI PRODUZIONI Cassonetto da 1.100 litri (valutazione discrezionale a cura del Gestore)
<u>Deroghe e indicazioni all'utilizzo dei contenitori:</u> Non sono previste deroghe all'utilizzo dei contenitori forniti in dotazione, con l'eccezione delle raccolte presso manifestazioni temporanee in cui è consentito l'uso di sacchi diversi ma etichettati con bollo appositamente fornito dal Gestore. Il conferimento del secco residuo è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo dei contenitori forniti dal Gestore. I cassonetti per la raccolta del secco residuo in dotazione alle utenze non domestiche devono essere esposti con il coperchio chiuso senza eccedere il volume a raso della vasca. All'interno dei cassonetti il materiale può essere conferito utilizzando qualunque sacco reperito in proprio. L'eventuale materiale eccedente la sagoma del contenitore dovrà essere conferito attraverso gli appositi sacchi rossi forniti dal Gestore.	

MODALITÀ DI CONFERIMENTO
I contenitori devono essere collocati nel rispetto della giornata indicata e nei seguenti orari: GIORNO DI RACCOLTA SABATO a frequenza settimanale
UTENZE DOMESTICHE A partire dalle ore 20.00 della sera precedente fino alle ore 6.00 del giorno di raccolta
UTENZE NON DOMESTICHE A partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 24.00 della sera che precede il giorno di raccolta